



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, IX Sezione Civile, Dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.6629 del Ruolo Generale affari civili contenziosi
dell'anno 2014

TRA

[REDACTED], residente in Napoli
alla via Rampe Brancaccio n.49 ed ivi elettivamente domiciliata al
Corso Umberto I n.191 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Ursini e
Domenico Terracino, che la rappresentano e difendono come da
procura in atti

ATTRICE

CONTRO

EGNITAMUS S.p.A. [REDACTED], in persona del suo l.r.p.t.,
domiciliato per la carica presso la sede della società in Napoli alla via
Roberto Brancaccio.

CONVENUTA CONTUMACE

NONCHE'

[REDACTED], in persona del Sindaco p.t. con sede [REDACTED]
Palazzo [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

Avente ad oggetto: opposizione ex art.615 c.p.c. a cartella esattoriale.

Conclusioni: come da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva
in giudizio davanti a questo Giudice di Pace [REDACTED]
[REDACTED] lamentando che si vedeva notificata da parte della
Concessionaria una cartella di pagamento n.07120130113106507 000

P. m.

30261/14
SEIT. N. [REDACTED]
N. 6629/14
1169/14



Rg 6629/14

emessa sulla base di ruolo relativo ad infrazioni al Codice della Strada di cui al processo verbale n. 21167623 elevato dall'Ente [redacted] in data 14/04/2009 per un importo totale di € 587,20 .

Deduceva l'istante di non aver mai ricevuto da parte del Concessionario la notifica del verbale di contravvenzione, con la conseguente sopravvenuta prescrizione. Tanto premesso l'attrice conveniva davanti al Giudice di Pace di Napoli i predetti convenuti per sentir dichiarare la inesistenza e la nullità della predetta cartella e con vittoria di spese e competenze.

Instauratosi il contraddittorio i convenuti restavano contumaci.

Precisate le conclusioni, la causa essendo fondata su documentazione, previa discussione, veniva riservata per la decisione all'udienza del 21.05.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va affermata la competenza di questo Giudice adito, vertendo il carico di ruolo su infrazioni al Codice della strada.

Va precisato che la domanda attorea così come proposta è ammissibile ed è da qualificarsi quale atto di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. essendo la stessa finalizzata all'accertamento dell'assenza ab origine di un valido titolo esecutivo, nonché dell'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Ente Impositore (Cass. Civ. S.U. n.10672/09).

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Dall'esame degli atti si rileva che trattasi di infrazioni al Codice della strada per le quali [redacted] ha dichiarato di non aver ricevuto la relativa notifica. Nulla è stato provato ex adverso sulla sussistenza del credito, atteso che la [redacted] non ha provato di aver debitamente notificato all'attrice la cartella esattoriale, né [redacted] ha depositato atti interruttivi della prescrizione. Tale circostanza rende illegittimo l'operato dell' [redacted] cui spetta l'onere di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi di pagamento sussistenti in capo al Concessionario tra cui sicuramente rientra la corretta notifica delle cartelle esattoriali.

Pertanto la palese inefficacia giuridica della notificazione determina conseguentemente la nullità della cartella esattoriale impugnata, atteso

Sequidiana Laini

Rg 6629/14

GIUDICE

che l'azione di riscossione effettuata dalla [redacted] si fonda su un credito nullo ed inesistente in quanto il verbale di contravvenzione non risulta essere mai stato notificato all'attrice.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli IX Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da [redacted] per la causale di cui in motivazione e per l'effetto dichiara nulla ed illegittima la cartella di pagamento n.07120130113106507 000 relativa alla contravvenzione stradale n.21167623 elevata dalla [redacted] il 14/04/2009;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 45,00 per esborsi, € 200,00 per diritti ed € 300,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Così deciso in Napoli il 1 settembre 2014.

Il Giudice di Pace

(~~Roberto Pasquale~~)
Pasquale



GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 2 SET 2014
Assistente Giudiziario
Pasquale